

imposto l'obbligo di indossare le mascherine nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e, comunque, con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande"; sono esclusi dall'obbligo di mascherina: i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che, per interagire con i predetti, versino nella stessa incompatibilità (art. 1 DPCM 24 ottobre). Naturalmente, queste misure trovano piena applicazione anche nell'ambito di una riunione assembleare.

La circolare del Ministero dell'Interno 20 ottobre

Nella circolare del gabinetto del ministro dell'Interno N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 20 ottobre viene specificato che **le riunioni private sono ancora consentite in presenza**, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione. Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere **ad alcuni elementi estrinseci**, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l'eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. **Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee di condominio.**

I divieti di circolazione in determinate fasce orarie

Merita di essere ricordato che, a causa del diffondersi del Covid -19, alcune regioni hanno adottato particolari provvedimenti restrittivi, imponendo "una sorta di coprifuoco notturno" dalle 21 fino alle prime ore del mattino (5/6), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze (a titolo esemplificativo, lo spostamento del lavoratore dall'abitazione verso il luogo di lavoro e viceversa), e per gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d'urgenza, ovvero per motivi di salute.

raccomandazione".

La circolare precisa che la **distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali**, il cui svolgimento in presenza è sospeso, "è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l'eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. **Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc."**

La circolare si conclude con alcune indicazioni relative agli **esercizi pubblici** (art.1, comma 1, lett. d), nn. 8 e 9).